



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Al Comune di
CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0004533 14/03/2011
Cl. 34.07.15/8

Allegati

Risposta al foglio del8/02/2011.....

Servizio *N.*2423/11.....

OGGETTO: CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona) - Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Taglio di alberi ad alto fusto per installazione di linea elettrica in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del medesimo decreto - Quesito.-

E p.c.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio legislativo
ROMA

Con nota prot. 2251 del 9 febbraio 2011 l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha qui trasmesso, per competenza, la nota prot. 2423/11 dell'8 febbraio 2011, con la quale codesto Comune chiedeva al predetto Ufficio parere in merito alla necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per il taglio di numerose alberature ad alto fusto, eseguito per la realizzazione di linee elettriche a media e alta tensione, effettuato da Enel s.p.a. e Terna s.p.a. in area d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.

L'art. 146 del D.lgs. 42/04, nello statuire il divieto di distruggere o introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici di immobili ed aree di interesse paesaggistico, disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la quale non è richiesta per gli interventi di cui al successivo articolo 149, comma 1, lett. a), b) e c).


Il caso in esame, riguardante il taglio di un filare di novanta alberi ad alto fusto lungo un corso d'acqua tutelato paesaggisticamente, non sembra poter essere ricondotto in alcun modo nell'alveo delle tipologie di interventi di cui al citato articolo 149, e come tale, richiede l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica.



A tale proposito, posto che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti sono orientate, ai fini della determinazione delle categorie di opere o lavori da ricomprendersi nel novero di quelle non richiedenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per la necessità di un apprezzamento contestuale, svolto in concreto, della loro capacità effettiva di incidere sul valore paesaggistico oggetto di protezione piuttosto che per una loro individuazione meramente tipologica (sul punto cfr. Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2006 n. 16036, "L'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 D.lgs. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio", e Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 564: "Il reato di cui all'art. 163 D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con L. 27 giugno 1985 n. 431, ed oggi quello di cui all'art. 181 D.lgs. 22 gennaio 2004, ha natura di reato di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello di cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso. Il citato reato non è configurabile esclusivamente in quelle eccezionali occasioni nelle quali si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che lo stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale, ovvero che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed ambiente"), si aggiunge che, al di fuori delle categorie di cui al citato articolo 149, operano, quali disposizioni volte all'ampliamento della casistica in esame, le prescrizioni di cui all'articolo 87, comma 3-bis, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, introdotte dall'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali disposizioni statuiscono che sono sottratte dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica le reti GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo ferroviario a realizzarsi, da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), "sul redime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa".

Tanto premesso si concorda con le conclusioni cui è pervenuto codesto Comune, a nulla rilevando quanto asserito dalle società summenzionate in ordine all'esclusione delle opere di rispettiva competenza dall'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, motivato dall'essere "gestori di linee elettriche di importanza nazionale".-


Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

